

Schema nota esplicativa per le strutture regionali concedenti

I moduli di dichiarazione «*de minimis*» proposti sono stati elaborati sulla base di quanto previsto dal regolamento **1407/2013**. Essi potranno essere utilizzati, *mutatis mutandis*, anche in applicazione dei regolamenti «*de minimis*» specifici per i settori agricoltura e pesca. In particolare, il **Modulo da compilare a cura dell'impresa che richiede l'aiuto de minimis** potrebbe essere utilizzato, con i necessari adeguamenti, per l'applicazione del Reg. n. 360/2012 «*de minimis*» (SIEG).

Al Modulo è allegato lo schema relativo alle “istruzioni alla compilazione”, rivolto alle imprese che presentano la domanda per aiuti de minimis (Allegato I).

Il Modulo da compilare a cura dell'impresa che richiede l'aiuto de minimis deve essere presentato al momento della domanda di finanziamento. I contenuti dello stesso **dovrebbero essere confermati o modificati al momento della concessione dell'aiuto** per verificare se sono intervenuti eventuali cambiamenti, e comunque **aggiornati in caso di modifiche sostanziali**.

Per la Sezione A “natura dell'impresa” (Modulo da compilare a cura dell'impresa che richiede l'aiuto de minimis) si evidenzia che qualora l'impresa richiedente faccia parte di **un'impresa unica**, come definita all'art. 2(2) del regolamento 1407/2013, la stessa dovrà allegare anche il *Modulo da compilare a cura dell'impresa controllante o controllata – Allegato II*.

Per la Sezione B “Rispetto del massimale” (Modulo da compilare a cura dell'impresa che richiede l'aiuto de minimis)

Per verificare il rispetto della soglia, l'aiuto de minimis deve essere sommato a tutti gli aiuti de minimis ricevuti dall'impresa nell'esercizio finanziario di riferimento e nei due precedenti.

Con riferimento alle vicende societarie di **scissione** è necessario tenere conto degli aiuti attribuiti o assegnati all'impresa richiedente. In merito alle vicende societarie di **fusione/acquisizione (di aziende nella loro interezza)** è necessario tener conto degli aiuti concessi a ciascuna impresa che ha partecipato alla fusione/acquisizione.

In caso di **trasferimento di un ramo d'azienda**, al fine di stabilire la corretta imputazione dell'aiuto *de minimis*, la struttura regionale concedente applicherà il principio generale cui il Regolamento s'ispira, secondo il quale il contributo segue il ramo d'azienda in relazione al quale è stato inizialmente concesso.

Ai fini della individuazione del plafond di finanziamento ammissibile, l'impresa richiedente potrà dichiarare anche l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore.

Inoltre, la colonna relativa all'importo *de minimis* “di cui imputabili all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi” dovrà essere riportata solo nei bandi “misti” che si rivolgono a tutte le imprese a prescindere dal settore di pertinenza; invece, per gli avvisi “settoriali” che escludano a priori il settore trasporti, la colonna potrà non essere riportata nel modulo di che trattasi.

Mentre le **sezioni A e B** del modello **sono standard**, **le sezioni C, D ed E sono facoltative e strettamente legate** ai contenuti dell'avviso/bando. **Di conseguenza anche le relative “istruzioni alla compilazione” (allegato I) dovranno essere rese coerenti con il contenuto del modulo.**

La struttura regionale concedente valuterà se richiedere tali informazioni alle imprese nel ***Modulo da compilare a cura dell'impresa che richiede l'aiuto de minimis*** o nella **domanda di finanziamento**.

Per la Sezione C “settori in cui opera l'impresa”: ” (Modulo da compilare a cura dell'impresa che richiede l'aiuto de minimis):

E' utile specificare nel bando/avviso le attività e/o i settori economici ammissibili al finanziamento e:

- 1) indicare che sono finanziabili solo le imprese che operano esclusivamente nei settori ammessi, oppure
- 2) specificare che se l'impresa opera in più settori, **gli aiuti a titolo «de minimis» non dovranno finanziare attività escluse dal campo di applicazione dello stesso**, né finanziare, oltre i massimali pertinenti, le attività che possono beneficiare di un massimale inferiore. Per questo motivo l'impresa dovrà disporre di un sistema di separazione delle attività o di distinzione dei costi.

Ai fini del controllo, per questa seconda opzione l'amministrazione potrà valutare se, oltre le indicazioni così fornite nel bando/avviso, inserire nel modello anche la sezione C in cui l'impresa dichiara di possedere tale sistema di separazione delle attività o di distinzione dei costi o eventualmente far inserire tali informazioni nel modulo di richiesta del finanziamento.

Per la Sezione D “condizioni di cumulo” (Modulo da compilare a cura dell'impresa che richiede l'aiuto de minimis):

La struttura regionale concedente può scegliere di individuare o meno nell'avviso i costi ammissibili e

- 1) **esplicitare il divieto di cumulo** degli stessi con altri aiuti di Stato.

A tale proposito si segnala che ai sensi del DPR 196/2008, art.2(4) che così dispone: “*Non sono ammissibili [ai fondi strutturali] le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario*”. Pertanto, per i fondi strutturali relativamente al periodo 2007-2013, si suggerisce di evitare le possibilità di cumulo tra fonti diverse di finanziamento sui medesimi costi ammissibili, chiarendolo esplicitamente nell'avviso/bando. Tale fattispecie ricorrerebbe anche qualora la struttura regionale concedente **non individuasse i costi ammissibili** nell'avviso/bando; in questo caso dovrà contestualmente chiarire che l'aiuto *de minimis* non è concedibile se l'impresa ha già ricevuto altri aiuti sullo stesso progetto.

- 2) **consentire le possibilità di cumulo** con altri aiuti di Stato, eventualmente anche concessi per gli stessi costi ammissibili entro i limiti previsti dal regolamento.

In questo caso il Modulo da compilare a cura dell'impresa che richiede l'aiuto de minimis dovrà contenere la Sezione D; il richiedente dovrà compilarla affinché la struttura regionale concedente possa verificare che le intensità di aiuto previste negli altri strumenti di aiuto (esenzione o notifica) non siano superate.

Per la Sezione E “aiuti sotto forma di prestiti e garanzie” (Modulo da compilare a cura dell'impresa che richiede l'aiuto de minimis):

Se è prevista la concessione degli aiuti «*de minimis*» sotto forma di **prestiti o di garanzie** l'avviso/bando dovrebbe specificare che **non potranno essere ammesse al finanziamento le seguenti imprese:**

- imprese oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o che soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.
- grandi imprese che si trovano in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-

Solo in questo caso il Modulo di che trattasi dovrebbe contenere anche la **sezione E**